


7-B-2
7-G-294

Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



ORIGINALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

Nr. 25

Del 31/03/2005

Oggetto:

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI FALCONARA MARITTIMA

L'anno Duemilacinque , il giorno trentuno del mese di Marzo , alle ore 09.00 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria con convocazione n. 13037/05.

La seduta è in prima convocazione. Risultano all'appello nominale:

1 CARLETTI GIANCARLO		SINDACO	PRESENTE		
		Consiglieri			
2	AMAGLIANI MAURIZIO	ASSENTE	3	ASTOLFI MATTEO	PRESENTE
4	BADIALETTI SERGIO	PRESENTE	5	BANZI ANNA VITTORIA	ASSENTE
6	BARCHIESI LIANO	PRESENTE	7	BENEDETTELLI FRANCO	PRESENTE
8	BENNI AMOS	ASSENTE	9	BERNACCHIA MONICA	ASSENTE
10	BONCRISTIANO MICHELE	ASSENTE	11	BRANDONI GOFFREDO	PRESENTE
12	CERIONI ALESSIA	ASSENTE	13	CHERRI MARCO	PRESENTE
14	CONTE LUIGI	ASSENTE	15	CUGINI SERGIO	PRESENTE
16	DI MATTIA ANGELO	PRESENTE	17	DI MONACO MICHELE	PRESENTE
18	FRULLINI ROBERTO	ASSENTE	19	GASPARONI MARCELLA	ASSENTE
20	GIACCHETTA ALESSANDRO	PRESENTE	21	GIANCARLI MIRCO	ASSENTE
22	GRAZIOSI GIOVANNI	PRESENTE	23	MAIOLINI ROMEO	PRESENTE
24	MARCELLI FLORI MASSIMO	ASSENTE	25	MOSCHINI GAETANO	PRESENTE
26	PALMIERI IVO	PRESENTE	27	PROTO NUNZIO	ASSENTE
28	PROVINCIALI DANIELE	ASSENTE	29	SALUSTRI MARCO	PRESENTE
30	SARTINI ALESSANDRO	PRESENTE	31	VIRGULTI LUCIO	ASSENTE

Presenti: 17 Assenti: 14

Sono presenti anche gli Assessori

Api, Belfiore, Canonico, Ciceroni, Cimarelli, Cosimi, Pesaresi, Scortichini, Terranova non facenti parte del Consiglio Comunale.

Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto del messo Comunale.

Partecipa il Segretario
SALUSTRI MARCO

Dott. Gracco Vittorio Mattioli assume la presidenza il Sig. che constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: Benedettelli, Brandoni, Giacchetta invita il Consiglio alla discussione sull'oggetto sopra indicato.

La seduta è pubblica.



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)



CONSIGLIO COMUNALE – Seduta del 31/03/2005

OGGETTO N° 25: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI FALCONARA MARITTIMA

In continuazione di seduta punto n° 10) all'O.d.G.

I lavori sono ripresi alle ore 16,00. All'appello nominale sono risultati assenti i consiglieri comunali Astolfi, Badialetti, Benni, Boncristiano, Brandoni, Cherri, Cugini, Frullini, Gasparoni, Giancari, Provinciali, Virgulti. Nel corso della trattazione del punto n° 6) all'O.d.G. è entrato il consigliere comunale Badialetti e si è assentato il consigliere comunale Amagliani. Durante la discussione del punto n° 7) sono entrati i consiglieri comunali Amagliani, Cugini e si è assentato il consigliere comunale Proto. Nel corso della trattazione del punto n° 8) si sono assentati i consiglieri comunali Amagliani, Marcelli Flori, poi rientrati durante la discussione del punto all'O.d.G. successivo.

Sono presenti il Sindaco e n° 19 consiglieri.

Il Presidente del Consiglio pone in discussione la presente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che con Delibera consiliare n° 22 del 28.01.04 è stato adottato il Piano di Classificazione acustica del Territorio comunale come contenuto nella relazione finale e negli elaborati di progetto relativi allo studio finalizzato alla elaborazione del Piano di classificazione acustica, consegnati dal Prof. Cesini del Dipartimento di Energetica- Università Politecnica delle Marche che si compone di:

- . Relazione tecnica sulla proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Falconara M - Ottobre 2003.;

- . Tav. 1A Infrastrutture di trasporto: Infrastrutture ferroviarie con fasce di pertinenza (DPR 18.11.98 n° 459) - Settembre 2003

- Tav. 1B Infrastrutture di trasporto: Aeroporto "Raffaello Sanzio" con zone di pertinenza (DMA 31.10.97) - Settembre 2003;

- . Tav. 1C Infrastrutture di trasporto: strade principali con fasce di rispetto (Linee guida Regione Marche) - Settembre 2003;

- . Tav. 2 Aree particolarmente protette (classe I) - Settembre 2003;

- . Tav. 3 Aree industriali (classe V e VI) - Settembre 2003;

- . Tav. 4 Classificazione acustica: inquadramento generale - Settembre 2003;

- . Tav. 5A Classificazione acustica: inquadramento di dettaglio - zona centro - Settembre 2003

- . Tav. 5B Classificazione acustica: inquadramento di dettaglio - zona Castelferretti - Settembre 2003;

- . Tav. 6 Aree per manifestazioni temporanee e spettacoli all'aperto - Settembre 2003;

- Che gli Atti ed elaborati relativi al suddetto Piano, sono stati depositati presso la Segreteria comunale in libera visione al pubblico per 60 giorni consecutivi dal 16 febbraio al 16 aprile del 2004;

- Che della adozione del Piano in parola è stata data ampia pubblicità mediante l'affissione di manifesti;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)



- Che nei termini dei 60 gg di deposito del Piano sono pervenute n° 4 osservazioni ed il parere dovuto da parte dell'ARPAM di Ancona - Serv Radiazioni e Rumore di seguito elencati:

OSSERVAZIONE n° 1, 2, 3, 4 presentate da API Raffineria di Ancona assunte al Protocollo Comunale n° 15636 del 24 marzo 2004;

PARERE ARPAM assunto al Protocollo Comunale n° 2158 del 23.04.2004;

- Che il Piano è stato trasmesso ai Comuni confinanti nelle date del 25 e 26 febbraio 2004 e che nel termine previsto di 60 giorni non è pervenuto parere in merito, pertanto lo stesso è da intendersi favorevole, come previsto dall'art. 4 L.R. 28/01;

- Che a seguito della pubblicazione del D.P.R. n°142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare", su G.U. n°127 in data 01.06.04, in vigore dal 16.06.04, il Settore Ambiente di questo Comune, presenta l'OSSERVAZIONE con nota prot. n° 43184 del 28.07.2004, relativa alla necessità e alle modalità di adeguamento del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, riscontrando parere favorevole della Giunta Comunale nella seduta del 14.09.2004.

VISTO che per facilitare l'esame delle osservazioni e la formulazione delle decisioni, sono state predisposte apposite schede sulle quali, per ciascuna osservazione, sono stati annotati rispettivamente il contenuto delle stesse nonché la proposta dell'Ufficio, riportando altresì i pareri dovuti;

VISTA la trasmissione da parte dell'Università Politecnica delle Marche con nota prot.29/05 del 13/01/05 della relazione finale e degli elaborati grafici con le modifiche indicate nella relazione allegata alla nota prot. n° 43184 del 28.07.04 approvate dalla Giunta Comunale in data 14/09/04 in merito agli adeguamenti necessari conseguenti alla entrata in vigore del D.P.R. n°142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare", pubblicato su G.U. n°127 in data 01.06.04, in vigore dal 16.06.04, quale osservazione presentata d'ufficio;

RITENUTO di dover procedere, per quanto attiene alle modalità di espressione del voto, a singole votazioni, osservazione per osservazione, riportandone l'esito su ciascuna delle 5 schede descritte che andranno a formare parte integrante e sostanziale del presente atto:

VISTO che il parere dell'ARPAM è articolato in 7 punti e per 4 di questi esso risulta positivo in merito all'elaborato di zonizzazione, mentre vengono riportate obiezioni in relazione ai seguenti 3 punti:

RITENUTO di non accogliere la I e III obiezione contenute nel citato parere ARPAM per le motivazioni presentate dall'Ufficio Ambiente, esaminate con parere favorevole dalle Giunta Comunale del 18.06.04 prop. 44546, ovvero:

Per quanto riguarda il punto I va considerato che:

1) Le Linee guida regionali prevedono che "Le aree all'interno delle fasce di pertinenza, vengono classificate, di norma e con particolare riguardo alle aree di nuova urbanizzazione, nel modo seguente:

-
- All'interno della fascia B, in classe II o superiore.



Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)



Pertanto nelle aree di nuova urbanizzazione sarà da evitare l'insediamento, all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, di attività da porre in classe I."

Tutte e tre le aree che sono state poste in classe I, anche se all'interno della fascia di pertinenza B della ferrovia adriatica, si trovano all'interno di ambiti territoriali già urbanizzati. Ciò fa sì che le Linee guida regionali non escludono la possibilità di inserirli appunto in Classe I.

- 2) E' chiaro comunque che se le aree suddette fossero direttamente esposte al rumore ferroviario ciò avrebbe consigliato una classificazione acustica più prudentiale. Però, proprio perchè esse sono circondate da aree già urbanizzate e a destinazione residenziale, esse risultano ben protette dal rumore ferroviario dall'effetto barriera acustica di diverse file di edifici poste tra esse e la linea ferroviaria. Pertanto risulta senz'altro ammissibile la loro classificazione come aree particolarmente protette (Classe I) sulla base sia della loro destinazione d'uso, sia della loro effettiva proteggibilità, così come dettato dalle Linee guida regionali.

Per quanto riguarda il punto III va considerato che:

- 1) La zonizzazione dell'area industriale API che si estende tra il mare e la ferrovia adriatica in Classe acustica VI e quella che va dalla ferrovia adriatica alla strada statale n. 16 in Classe acustica V, così come previsto dal Comune di Falconara M.ma, classifica ambedue le aree come di tipo industriale, pertanto non contrasta in alcun modo con la loro destinazione d'uso.

La diversa classificazione acustica (Classe VI e Classe V) tiene conto:

- a) del loro uso effettivo.

Infatti nell'area posta in classe V sono insediate le attività di deposito dei prodotti petroliferi, il parcheggio autobotti di prelievo degli stessi, impianti di carico (sale pompe, linee di trasporto, serbatoi, ecc). In quella in Classe VI sono concentrate, invece, le attività di tipo produttivo della raffineria e della centrale termoelettrica, più rumorose. Di fatto, quindi, esiste già una differenziazione nell'uso effettivo delle due aree industriali con una opportuna concentrazione delle attività con sorgenti più rumorose in quella, posta in Classe VI, più lontana dal quartiere residenziale di Fiumesino. La classificazione più conservativa dell'area più vicina a tale quartiere risponde quindi all'esigenza di "tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e per migliorare la qualità della vita" dettata dall'art.1 della Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28.

- b) della necessità di prevedere una zona sufficientemente ampia, compresa tra il quartiere residenziale di Fiumesino Classe IV) e l'area industriale API in cui sono concentrate le attività produttive più rumorose (classe VI), per consentire il decadimento dei livelli sonori da quelli ammissibili per la Classe VI a quelli ammissibili per la Classe IV. In altri termini l'area in Classe V, pur rispettando la legittima destinazione d'uso industriale, funge anche da fascia di transizione al fine di evitare il contatto diretto tra la zona in Classe VI e quella in Classe IV. Ciò è esplicitamente previsto dalle Linee guida della Regione Marche (punto 1.5) ed è esplicitamente indicato nel punto 2.5 della Relazione tecnica del Piano di classificazione acustica. E' evidente che l'uso come fascia di transizione non modifica in alcun modo la destinazione d'uso dell'area ma consente unicamente il graduale passaggio dei limiti acustici, come affermato nelle già citate Linee guida. Proprio in considerazione di tale fatto risulta quindi ininfluente l'assenza di abitazioni nell'area posta in Classe V, in quanto la sua funzione anche di fascia di transizione è a tutela degli abitanti del quartiere residenziale di Fiumesino.



Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)



- 2) La proposta dell'ARPAM di una "possibile soluzione alternativa a quella adottata" prevede che anche l'area API tra la ferrovia e la SS16 sia classificata in classe VI inserendo una fascia di transizione in classe V costituita "dall'area tra il confine di proprietà della Raffineria API e via Fiumesino esclusa, facendo iniziare la classe IV da via Fiumesino stessa". Tale soluzione però non appare praticabile in quanto la fascia di transizione così individuata avrebbe estensione spaziale insufficiente a garantire un sufficiente decadimento per divergenza del rumore proveniente dalle aree poste in classe VI. Ciò sarebbe in aperto contrasto con le Linee guida regionali che indicano la possibilità di evitare il contatto anomalo fra aree che differiscono per più di una classe acustica inserendo "fasce di transizione, aventi una larghezza di almeno 50 metri o comunque tale da consentire un adeguato decadimento del suono".
- Inoltre va sottolineato che all'interno dell'area del quartiere Fiumesino che si dovrebbe porre in Classe V è attualmente presente una struttura alberghiera e che sul lato mare della via Fiumesino, all'interno del SAT B2 - ZUR 2, il PRG individua la u.m.i. 14 che è qualificata come schiera storica dell'abitato, per la quale è previsto il recupero con destinazione residenziale sulla base dello specifico Piano di Recupero precedente al PRG e da questo riconfermato. Oltre tutto una parte degli edifici costituenti la schiera è compresa nell'intervento di riqualificazione dell'abitato denominato Contratto di Quartiere (in attuazione del Piano di Recupero), finanziato dal Ministero per le Infrastrutture per un importo superiore ai tre milioni di euro, la cui convenzione è stata recentemente sottoscritta e per il quale è previsto l'avvio dei cantieri entro l'anno.
- Appare dunque evidente che gli edifici per i quali è previsto il recupero con destinazione residenziale debbano essere trattati come il resto del quartiere residenziale di Fiumesino, il che porterebbe ad una ulteriore riduzione della estensione della fascia territoriale eventualmente utilizzabile come area di transizione dalla classe VI alla IV.

DATO Atto che la Obiezione II contenuta nel parere ARPAM è stata di fatto accolta nell'ambito degli adeguamenti al sopraggiunto DPR n° 142 del 30 marzo 2004, effettuati a seguito dell'osservazione del Settore Ambiente presentata con nota n° 43184 del 28.07.04, sopra citata

D E L I B E R A

- 1) Di approvare le premesse della presente delibera.
- 2) Di decidere in merito alle osservazioni al Piano della Classificazione Acustica del Territorio comunale adottato con D.C.C. n° 22 del 28.01.04, esprimendo nel merito di ognuna quanto riportato nella rispettiva scheda di pertinenza, nelle quali è altresì indicato l'esito della specifica votazione, facendo proprie tutte le motivazioni ivi esposte, espresse dall'Ufficio, dalla Commissione Consiliare e dalla Giunta Comunale.
- 3) Di dare atto che le osservazioni, le relative schede, ed il parere in premessa indicati, fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 4) Di approvare contestualmente e allegare al presente atto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 del 14.11.2001 il Piano della Classificazione acustica del Territorio comunale, nella sua versione definitiva costituita dalla relazione ed elaborati grafici così denominati:



Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)



- Relazione tecnica sulla proposta di Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Falconara Marittima (Aggiornamento a seguito accoglimento osservazioni) - Dicembre 2004

. Tav. 1A Infrastrutture di trasporto: Infrastrutture ferroviarie con fasce di pertinenza (DPR 18.11.98 n° 459) - Settembre 2003

Tav. 1B Infrastrutture di trasporto: Aeroporto "Raffaello Sanzio" con zone di pertinenza (DMA 31.10.97) - Settembre 2003;

. Tav. 1D Infrastrutture di trasporto: strade principali con fasce di pertinenza acustica (D.P.R. 30/03/04, n°142) - Dicembre 2004;

. Tav. 2 Aree particolarmente protette (classe I) - Settembre 2003;

. Tav. 3 Aree industriali (classe V e VI) - Settembre 2003;

. Tav. 4 Classificazione acustica: inquadramento generale - Novembre 2004;

. Tav. 5A Classificazione acustica: inquadramento di dettaglio - zona centro - Novembre 2004;

. Tav. 5B Classificazione acustica: inquadramento di dettaglio - zona Castelferretti - Novembre 2004;

. Tav. 6 Aree per manifestazioni temporanee e spettacoli all'aperto - Settembre 2003;

5) Di dare mandato al Settore Tutela Ambientale di questo Comune di trasmettere alla Provincia di Ancona ed alla Regione Marche il Piano suddetto entro gg 30 dalla data di esecutività del presente atto ai sensi del comma 3, art. 4 L.R. 28/01 e di provvedere agli adempimenti necessari, conseguenti all'approvazione definitiva del Piano di classificazione acustica di questo territorio comunale;

6) Di individuare, come già stabilito nella delibera di C.C. n 22 del 22.01.04, e come previsto dalla D.G.R. n° 896 AM/TAM del 24.06.2003, "Criteri e Linee guida di cui all'art. 5 comma 1 punti A)B)C)D)E)F)G)H)I)L), all'art. 1.7, comma 1, all'art. 20 comma 2 della L.R. 28/2001 i seguenti uffici preposti al rilascio delle seguenti specifiche autorizzazioni e/o documentazioni:

- il Settore Polizia Amministrativa, Attività Produttive e Commercio, sentito il Settore Tutela Ambientale, per rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee anche al di fuori delle aree appositamente designate anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 2 della L. 447/95;

- Il Settore Ambiente ed il Settore Urbanistica per quanto attiene la presentazione delle domande di risanamento volontario di cui all'art. 11 della L.R. 28/01;

- Il settore Urbanistica (relativamente agli edifici pubblici) ed il Settore Lavori Pubblici (relativamente agli edifici pubblici) per quanto attiene la presentazione della documentazione prevista dall'art. 20 comma 1 e 2 della L.R. 28/01 riguardante i requisiti acustici passivi degli edifici, demandando ai singoli uffici la definizione dei criteri e delle modalità di rilascio;

7) Di conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, immediata esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Funz. Tec. Ing. Badiali Giovanna

==°°°°°==

Interventi: omissis.

Durante la trattazione del presente punto all'O.d.G. si assentano i consiglieri comunali Cerioni, Conte.



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)



Il Presidente pone in votazione le osservazioni.

Osservazione n° 1 –

presentata il 23/03/2004 da API RAFFINERIA DI ANCONA SPA

Interventi: *omissis*.

Con votazione effettuata per alzata di mano che dà il seguente risultato

consiglieri presenti: n° 18
consiglieri favorevoli: n° 16
consiglieri contrari: n° 0
consiglieri astenuti: n° 2 (Barchiesi, Maiolini)

si approva la proposta di non accoglimento di cui all'istruttoria dell'Ufficio Ambiente.
Pertanto l'osservazione è **respinta**.

Osservazione n° 2 –

presentata il 23/03/2004 da API RAFFINERIA DI ANCONA SPA

Interventi: *omissis*.

Con votazione effettuata per alzata di mano che dà il seguente risultato

consiglieri presenti: n° 18
consiglieri favorevoli: n° 16
consiglieri contrari: n° 0
consiglieri astenuti: n° 2 (Barchiesi, Maiolini)

si approva la proposta di non accoglimento di cui all'istruttoria dell'Ufficio Ambiente.
Pertanto l'osservazione è **respinta**.

Osservazione n° 3 –

presentata il 23/03/2004 da API RAFFINERIA DI ANCONA SPA

Interventi: *omissis*.

Con votazione effettuata per alzata di mano che dà il seguente risultato

consiglieri presenti: n° 18
consiglieri favorevoli: n° 17
consiglieri contrari: n° 0
consiglieri astenuti: n° 1 (Maiolini)

si approva la proposta di non accoglimento di cui all'istruttoria dell'Ufficio Ambiente.
Pertanto l'osservazione è **respinta**.

Osservazione n° 4 –

presentata il 23/03/2004 da API RAFFINERIA DI ANCONA SPA

Interventi: *omissis*.

Con votazione effettuata per alzata di mano che dà il seguente risultato



Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)



consiglieri presenti: n° 18
consiglieri favorevoli: n° 17
consiglieri contrari: n° 0
consiglieri astenuti: n° 1 (Maiolini)

si approva la proposta di non accoglimento di cui all'istruttoria dell'Ufficio Ambiente.
Pertanto l'osservazione è **respinta**.

Si assentano i consiglieri comunali Di Monaco, Palmieri.

Osservazione n° 5 –

presentata il 29/07/2004 dall'UFFICIO AMBIENTE DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Interventi: *omissis*.

Con votazione effettuata per alzata di mano che dà il seguente risultato

consiglieri presenti: n° 16
consiglieri favorevoli: n° 16
consiglieri contrari: n° 0
consiglieri astenuti: n° 0

si approva la proposta di accoglimento di cui all'istruttoria dell'Ufficio Ambiente.
Pertanto l'osservazione è **accolta**.

Entra il consigliere comunale Palmieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Preso atto degli esiti delle votazioni sulle singole osservazioni;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Settore Tutela Ambientale in data 11/02/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/00;

Con votazione effettuata per alzata di mano che dà il seguente risultato

consiglieri presenti: n° 17
consiglieri favorevoli: n° 17
consiglieri contrari: n° 0
consiglieri astenuti: n° 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra descritta.

Con successiva votazione effettuata per alzata di mano che dà il seguente risultato



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



consiglieri presenti: n° 17
consiglieri favorevoli: n° 17
consiglieri contrari: n° 0
consiglieri astenuti: n° 0

il presente atto è dichiarato **immediatamente esecutivo**.




raffineria di ancona

Falconara M.ma, 19 marzo 2004
Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità
V.Cleri/la prot. 953/2004

ALLEGATO DELIBERA C.C.
N. 25 DEL 31/03/05


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gracco Vittorio Martelli)



Ill.mo Signor
SINDACO del
COMUNE DI FALCONARA (AN)
P.zza Carducci, 1

c.c.: Spett.le
REGIONE MARCHE
Serv.Tutela Ambientale
Att.ne Ing.Principi
Via Tiziano, 44 - 60100 ANCONA

Spett.le
PROVINCIA di ANCONA
Dirig. VII Settore Urban. e Ambiente
Att.ne Ing.Renzi
Via Menicucci, 1 - 60100 ANCONA



Oggetto: Osservazioni al "Piano della Classificazione acustica del territorio comunale di Falconara Marittima", adottato dal Consiglio Comunale del Comune di Falconara M.ma con delibera n.22 del 28/01/2004

Pagina 24 - punto 2.5 III capoverso (osservazione n.1, osservazione n.2)
Pagina 36 - punto 2.6.5.C II capoverso (osservazione n.3, osservazione n.4)

La sottoscritta "api raffineria di ancona" SpA con sede legale in Falconara marittima - Via Flaminia n.685, proprietaria delle aree site nel Comune di Falconara M.ma ricadenti negli ambiti di cui all'oggetto, avendo pieno titolo a presentare osservazioni al "Piano della classificazione acustica del territorio comunale" ai sensi dell'art.4.1 della L.R. 14/11/01 n.28,

si prega effettuare di seguito le seguenti osservazioni:

Pagina 24 punto 2.5 III° capoverso della Relazione tecnica sulla proposta di classificazione acustica del territorio del comune di Falconara Marittima allegata alla Delibera 22 del 28/01/04:

"Sono state poste in classe VI o V le seguenti zone a destinazione industriale:

- (1) Viene zonizzata in classe VI l'area della zona industriale Fiumesino in cui sono insediate le attività produttive di raffineria e della centrale IGCC dell'api compresa tra la costa e la ferrovia adriatica... identificata con la sigla IND 1
- (2) Nella stessa zona l'area a destinazione industriale in cui sono insediate attività di deposito dei prodotti della raffineria API, il parcheggio a servizio API ed il distributore di carburanti, compresa tra la ferrovia ed il quartiere residenziale Fiumesino... identificata con la sigla IND 2 è posta in classe V"



1° OSSERVAZIONE: incoerente suddivisione dell'area industriale api raffineria in due distinte classi acustiche

Le linee guida regionali per la realizzazione delle zonizzazioni acustiche del territorio, di cui alla Delibera G.R. n° 896 del 24/06/03, consentono di suddividere il territorio in "intere sezioni di censimento o solo in parti di esse".

Si presenta quindi illegittimo operare una suddivisione sulla base di criteri diversi come quelli introdotti ex novo dal Comune di Falconara che pretenderebbe di suddividere perfino singoli appezzamenti di terreno aventi omogenea destinazione all'interno di un'unica privata proprietà!!

Con tale suddivisione non si è infatti tenuto conto che nell'area posta in classe V compresa tra la ferrovia e la SS 16 (IND2) sono insediate le attività di deposito dei prodotti petroliferi, il parcheggio autobotti di prelievo degli stessi, impianti di carico (sale pompe, linee di trasporto, serbatoi, ecc.) che costituiscono un unicum con il complesso industriale situato oltre la linea ferroviaria e come tale assolutamente non frazionabile.

La suddivisione operata dal Comune secondo i contestati criteri e concernente l'area industriale di proprietà di api raffineria di ancona spa, costituita da un lotto unico, si pone quindi in aperta violazione con la Legge regionale 28/01 e le Linee guida di cui alla delibera 896 del 24/06/03 ed incide sostanzialmente in modo ablativo - come in appresso si dirà- sui diritti proprietari e di libero svolgimento dell'attività economica privata di api Raffineria di Ancona SpA.

D'altra parte il sacrificio imposto a quest'ultima dalla illegittima pretesa suddivisione contenuta nel provvedimento che qui si contesta si rivelerebbe del tutto inutile posto che la stessa amministrazione comunale ha programmato scelte che prevedono un forte impegno economico del Comune stesso nell'acquisire le aree e anche gli edifici situati nelle immediate adiacenze dell'api raffineria (Fiumesino e Villanova) con l'intento di creare una "fascia di rispetto integrale" intorno alla raffineria medesima (Elaborato C.05.B - ATO B - SAT B2 - ZUR 1 e ZUR 2).

In particolare, per quanto riguarda i quartieri Villanova e Fiumesino, tra le indicazioni progettuali ed obiettivi specifici di Sub Ambito territoriale B2 (SAT-B2) del PRG vigente, al punto (c) è riportato testualmente quanto segue:

"realizzazione di una fascia di rispetto integrale attorno alla raffineria API (breve-medio periodo) In tale area che comunque dovrà ricomprendere i tessuti urbani delimitati a sud da Via Monti e Tognetti , a nord vincolo della L 431/85 del fiume Esino e ad ovest da Via fiumesino dovranno essere dimesse le attività presenti, comprese le residenze.....con conseguente acquisizione al patrimonio comunale delle aree e degli edifici di proprietà privata...."

Scelte importanti per l'attuazione delle quali il Comune prevedeva già fin dal 1999 il necessario coinvolgimento dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici nazionali od anche europei ove necessario.

ALLEGATO DELIBERA C.C.

N. 25 DEL 31/03/05

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gracco Vittorio Mattioli)



Scelte sulle quali il Comune è tutt'ora coerentemente impegnato considerando sia la sua adesione al Bando del 22/10/1997 dell'allora Ministero Lavori Pubblici in materia di edilizia sovvenzionata (progetto sfociato nel relativo Decreto Ministeriale n.2524 del 27/12/2001 denominato "Contratto di quartiere") che al più recente Piano di Recupero dell'area Falconara Nord - Villanova del febbraio 2004.

Decisioni che, in caso di approvazione della classificazione acustica del territorio così come prevista nella Delibera 22 del 28/01/2004, dovrebbero essere rimesse in discussione con revisione degli obiettivi del PRG per l'intera fascia di rispetto prevista intorno alla raffineria.

Alla luce di quanto sopra (ed anche considerando quanto rappresentato alla 4° osservazione del presente documento) risulta quindi del tutto incongrua la classificazione acustica prevista sull'area Fiumesino (Classe acustica IV) la quale imporrebbe all'azienda di progettare ed attuare un imponente piano di risanamento acustico volontario (PRAV) al compimento del quale, con ogni probabilità, la suddetta area Fiumesino dovrebbe essere priva di ricettori avendo nel frattempo il Comune acquisito gli spazi interessati.

PRAV che peraltro, rimanendo fissa la classificazione del territorio così come prevista nella delibera 22 del 28/01/04, sarebbe del tutto vanificato dalla presenza, sul confine della classe IV, della strada statale 16 con i suoi 59 dB(A) di emissione !

In detto scenario, conformemente alla metodologia ed agli esempi riportati nelle Linee guida regionali - vedere ad esempio pag. 14481 del BURM n° 62 del 11/07/03, ed al destino dell'area classificata dal Comune come ZUR 1 e ZUR 2, sembrerebbe ovvio prevedere all'esterno dell'area industriale (da classificare senza ombra di dubbio in classe VI) una fascia di transizione di classe V - libera da ricettori essendo divenuta in applicazione del PRG una "fascia di rispetto integrale", - estesa per uno spazio sufficiente a garantire la giusta qualità acustica della fascia di classe IV retrostante.

Qualora, contrariamente a quanto previsto nel PRG, il Comune voglia effettivamente modificare la destinazione d'uso del suddetto territorio, l'attribuzione di parte dell'area industriale api in classe V porterebbe - nel caso di conferma della delibera n° 22 - alla legittima richiesta da parte dell'ente di controllo di rispettare i valori massimi di emissione nell'area compresa tra la linea ferroviaria e la SS-16 previsti in:

<i>Periodo diurno</i>	<i>Periodo notturno</i>
<i>65 dB(A)</i>	<i>55 dB(A)</i>

Ciò obbligherebbe di fatto la raffineria a realizzare un piano di risanamento acustico all'interno del proprio stabilimento in area del tutto priva di ricettori e ad esclusivo utilizzo industriale.

A tal proposito, si presenta dirimente a sostegno dell'illegittimità del modo di suddivisione operato dal Comune considerare che un piano di risanamento nel rispetto di detti valori sarebbe tecnicamente irrealizzabile se non sopprimendo l'attività industriale in questione. E' evidente quindi che il provvedimento comunale di classificazione è affetto dall'insuperabile vizio scaturente dagli effetti distorti e abnormi che esso produce come quelli che di fatto condurrebbero alla soppressione di una libera attività economica privata non con gli strumenti all'uopo preordinati dalla Carta Costituzionale e dalla legge bensì attraverso un mero provvedimento amministrativo di attuazione in una materia già disciplinata da fonti normative sovraordinate.



2° OSSERVAZIONE *Classificazione del quartiere di Fiumesino*

Il Piano di Classificazione individua l'intero quartiere di Fiumesino, a partire dalla strada SS 16 fino alle aree interne, come area residenziale omogenea.

Si ritiene che questa classificazione non sia coerente né con la realtà attuale né, soprattutto, con quanto previsto nel PRG e ciò in quanto l'intero quartiere di Fiumesino è suddiviso, di fatto, in due aree sostanzialmente diverse:

- Area a prevalente destinazione produttiva (senza abitazioni private e con presenza di attività commerciali ed artigianali) compresa tra la SS 16 e la Via Fiumesino (area che secondo il PRG diverrà a breve di proprietà comunale e risulterà priva di ricettori ed attività di sorta).
- Area residenziale a partire dalla Via Fiumesino verso l'interno (che sempre secondo il PRG dovrebbe rimanere area residenziale).

Sulla base di quanto sopra si ritiene che le scelte effettuate nel Piano di zonizzazione acustica non siano conformi ai criteri previsti dalle Linee guida emanate dalla Regione Marche nei seguenti punti essenziali:

Punto 1.2 "la classificazione acustica va in primo luogo basata sulla tipologia d'uso del territorio, ovvero sulle sue prevalenti condizioni di effettiva fruizione e non sullo stato acustico esistente "

Punto 1.3 " va evitato per quanto possibile una eccessiva frammentazione delle zone acusticamente omogenee che di norma dovrebbero essere costituite dalla unione di più unità di base anche forzando alcune unità territoriali o parte di esse nella classe acustica delle unità adiacenti".

Nella necessità di creare una zona di transizione tra la classe VI e la IV si evidenzia che l'area compresa tra il confine di proprietà api e Via Fiumesino mostra caratteristiche insediative più simili a quelle previste dal DPCM 14/11/97 per la classe V "aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni" che per la classe IV "aree urbane interessate da intenso traffico autoveicolare con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività commerciali, uffici e con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione.....".

Nello specifico l'area di Fiumesino, compresa tra la SS 16 e la Via Fiumesino, presenta una tipologia insediativa che non comprende unità abitative, ma esclusivamente attività artigianali, commerciali e di deposito direttamente connesse, e con essenziali interazioni con la SS 16.



Pagina 36 punto 2.6.5.C II° capoverso della Relazione tecnica sulla proposta di classificazione acustica del territorio del comune di Falconara Marittima allegata alla Delibera 22 del 28/01/04.

Una diversa classificazione risulta non giustificabile. L'inserimento del quartiere Fiumesino in classe V consentirebbe valori limite di immissione e di emissione superiori ai livelli acustici attualmente presenti nel quartiere.

3° OSSERVAZIONE : *classificazione del quartiere Fiumesino sulla base di assunti non rispondenti alla realtà*

La scelta di classificare l'intero quartiere Fiumesino in classe IV, operata dal Comune di Falconara M.ma, è basata sulla volontà di tutelare la qualità acustica dell'intero quartiere Fiumesino evitandone un peggioramento della stessa, peggioramento che, secondo il Comune, sarebbe conseguente all'attribuzione allo stesso quartiere della classe V.

La scelta si presenta come il frutto di un clamoroso errore di valutazione sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista logico in quanto le attuali immissioni acustiche che raggiungono i "ricettori" (i cittadini) abitanti il quartiere Fiumesino sono già notevolmente superiori ai limiti ammessi dalla legge 447/95 per la classe IV come fissati dal DPCM 14/11/97 !!

Infatti dall'indagine eseguita dalla stessa Università Politecnica delle Marche (allora Università di Ancona) Dipartimento di energetica risulta - pagina 14 e 19 della relazione tecnica del febbraio 2002 - un livello di pressione sonora medio nel quartiere fiumesino (registrato sul ciglio di Via Fiumesino lato api) pari a 68,3 - 69,7 dB(A) nel periodo diurno e 65,0 - 66,4 dB(A) nel periodo notturno.

Valori nettamente superiori a quelli previsti dal DPCM 14/11/97 sia per la classe IV che per la V.

Si ricorda che i valori limite di immissione sono pari a 65 dB(A) diurno e 55 dB(A) notturno per la classe IV e 70 dB(A) diurno e 60 dB(A) notturno per la classe V

Il timore quindi di assegnare al quartiere fiumesino la classe V, consentendo di fatto un peggioramento della qualità dell'ambiente rispetto all'attuale situazione, si presenta del tutto infondato considerando che nel periodo notturno il quartiere è oggi esposto ad un livello di immissione sonora superiore di circa 5 dB(A) al valore massimo ammesso dalla classe V !!

La stessa Università, nella medesima relazione tecnica, dimostra che la sorgente che influenza maggiormente il clima acustico nell'area di interesse - pagina 19 e 22 della suddetta relazione - è il traffico autoveicolare mentre le altre fonti (api compresa) sono scarsamente influenti.



Classificare come residenziale l'area del quartiere compresa tra la SS 16 e la Via Fiumesino costituisce una incongruenza rispetto all'effettiva fruizione e realtà in quanto come sopra ricordato, in detta area non sono presenti i ricettori previsti dalla classe IV.

Si ritiene quindi che la fascia di transizione in classe V possa estendersi dalla SS 16 fino alla via Fiumesino integrando aree non abitate e comunque non previste per tale destinazione, senza gravare sulla qualità acustica del territorio.

La sua attribuzione alla classe V quindi dovrebbe essere ovvia prima ancora che doverosa soprattutto tenendo conto sia della destinazione d'uso del territorio così come prevista dal vigente piano regolatore (ZUR 2) sia della reale situazione d'uso della stessa.

Da ultimo, qualora dovesse permanere la zonizzazione acustica prevista nella delibera 22 del 28/01/04, la presenza della SS-16 proprio sul confine tra la fascia in classe V e quella in classe IV renderebbe vano ogni sforzo di riduzione delle immissioni acustiche industriali in quanto, come dimostrato dalla stessa Università, il rumore emesso dalla SS 16 è di gran lunga più elevato di quello immesso su quell'area da altre fonti.

4° OSSERVAZIONE : Considerazioni sulle fasce di transizione

Fermo restando che l'intera area api debba essere considerata in classe VI e che il quartiere di Fiumesino che si estende dalla Via Fiumesino verso l'interno debba essere considerato in classe IV, la fascia di transizione che, sulla base della reale modalità d'uso del territorio e della sua destinazione, rimarrebbe definita tra il limite di proprietà api lungo la SS 16 e la stessa Via Fiumesino potrebbe essere classificata di classe V avendo questa tutte le caratteristiche per essere una "fascia di transizione"

Si ritiene quindi che tale "fascia di transizione" in classe V, estendendosi dalla SS 16 fino alla via Fiumesino, integrando aree non abitate e comunque non previste per tale destinazione d'uso dal vigente piano regolatore vigente, non costituisca un aggravio della qualità acustica del territorio considerando che lo stesso presenta allo stato attuale valori di immissione addirittura superiori a quelli previsti per la classe V.

Si osserva in questo caso che la fascia di transizione di classe V risulta di estensione insufficiente a garantire un decadimento acustico pari al almeno 5 dB(A), tale fatto comunque non si ritiene ostativo a questa ipotesi in quanto il decadimento necessario può essere ottenuto con interventi di risanamento localizzati lungo parte delle linee di separazione tra le classi del territorio in accordo con quanto stabilito dalle Linee guida regionali (*punto 1.5 ultimo capoverso Le fasce di transizionedovranno essere in numero sufficiente ad evitare il contatto tra aree che differiscono per oltre una classe acustica..... qualora ..non sia possibile evitare l'accostamento di aree che differiscono per più di una classe acustica , dovrà essere adottato il piano di risanamento acustico ...*).

ALLEGATO DELIBERA C.C.

N. 25 DEL 31/03/06

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gracco Vittorio Mattioli)




Infine, a conclusione di quanto sopra esposto, la scrivente

chiede

l'accoglimento delle presenti osservazioni, nonché, ove ritenuto necessario, venga concessa un'audizione per l'esame delle stesse medesime.

Con osservanza.

"api raffineria di ancona" S.p.A.
L'Amministratore Delegato

(dott. Franco Brunetti)

Piano della Classificazione Acustica del Territorio comunale di Falconara Marittima

OSSERVAZIONI

Osservazione	presentata il 23.03.2004	n° 1 -
Proponente	API RAFFINERIA DI ANCONA SpA	
Residenza/sede	Via Flaminia 685	
Titolo:	Proprietario	
Individuazione catastale:	/	
Individuazione toponomastica:	/	
Localizzazione:	/ - /	
Elaborato di riferimento:	Tav. 3	

Sintesi osservazione:	Incoerente suddivisione dell'area industriale api raffineria in due distinte classi acustiche, VI (area compresa tra il mare e la ferrovia, sede delle attività produttive di raffineria e della centrale IGCC) e V (area compresa tra la ferrovia e la SS16, sede di attività di deposito prodotti, parcheggio a servizio Api e distributore di carburante)
------------------------------	--

Parere Ufficio Ambiente:	<p>si propone di non accogliere l'osservazione richiesta in quanto la classificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • disciplina ambedue le aree come di tipo industriale, non contrastando con la loro destinazione d'uso • tiene conto del loro effettivo uso (area produttiva e area deposito-parcheggio) • tiene conto della necessità di prevedere una zona per il decadimento dei livelli sonori dalla classe VI alla classe IV (quartiere residenziale Fiumesino) <p>La normativa non accenna alla impossibilità di classificare diversamente aree all'interno di un'unica proprietà privata</p>
---------------------------------	---

Parere di altri soggetti:	/
----------------------------------	---

Parere Giunta Comunale:	Osservazione respinta
--------------------------------	-----------------------

Parere Comm. Consiliare IV:	Osservazione respinta
------------------------------------	-----------------------

Determinazione assunta dal Consiglio Comunale:	R
Motivazioni:	<p>come proposto dall'Ufficio Ambiente</p> <p>A: accolta R: respinta PA: parzialmente accolta</p>

Esito della votazione:	
presenti:	18
voti contrari:	0
voti favorevoli:	16
astenuti:	2
	Barchiesi, Maiolini



ALLEGATO DELIBERA C.C.
N. 25 DEL 31/03/05
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gracco Vittorio Mattioli)

Piano della Classificazione Acustica del Territorio comunale di Falconara Marittima

OSSERVAZIONI

Osservazione	presentata il 23.03.2004	n° 2 -
Proponente	API RAFFINERIA DI ANCONA SpA	
Residenza/sede	Via Flaminia 685	
Titolo:	Proprietario	
Individuazione catastale:	/	
Individuazione toponomastica:	/	
Localizzazione:	/ - /	
Elaborato di riferimento:	Tav. 4	

Sintesi osservazione: Classificazione del quartiere di Fiumesino – non coerente la classificazione dell'intero quartiere in classe IV - l'area tra il confine di proprietà Api e Via Fiumesino mostra caratteristiche più simili alla classe V e può diventare fascia di transizione tra la classe VI (proprietà Api) e la classe IV

Parere Ufficio Ambiente: si propone di non accogliere l'osservazione richiesta in quanto

- la proposta fascia di transizione risulta di estensione insufficiente a garantire il dovuto decadimento acustico;
- all'interno dell'area che si vorrebbe porre in classe V, quindi industriale, è presente una struttura alberghiera;
- il PRG individua, sul lato mare di Via Fiumesino, la u.m.i. 14, schiera storica dell'abitato, per la quale è previsto il recupero con destinazione residenziale. Tale schiera è in parte compresa nell'intervento di riqualificazione denominato Contratto di Quartiere

Parere di altri soggetti: /

Parere Giunta Comunale: Osservazione respinta

Parere Comm. Consiliare IV: Osservazione respinta

Determinazione assunta dal Consiglio Comunale: R

Motivazioni: *come proposto dall'Ufficio Ambiente*

A: accolta
R: respinta
PA: parzialmente accolta

Esito della votazione:

presenti:	18	_____
voti contrari:	0	_____
voti favorevoli:	16	_____
astenuti:	2	Barchiesi, Maiolini



ALLEGATO DELIBERA C.C.
N. 25 DEL 31/03/05

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gracco Vittorio Mattioli)

Piano della Classificazione Acustica del Territorio comunale di Falconara Marittima

OSSERVAZIONI

Osservazione	presentata il 23.03.2004	n° 3 -
Proponente	API RAFFINERIA DI ANCONA SpA	
Residenza/sede	Via Flaminia 685	
Titolo:	Proprietario	
Individuazione catastale:	/	
Individuazione toponomastica:	/	
Localizzazione:	/ - /	
Elaborato di riferimento:	Tav. 4	

Sintesi osservazione:	Classificazione del quartiere Fiumesino sulla base di assunti non rispondenti alla realtà - in quanto l'attuale pressione sonora registrato sul ciglio di Via Fiumesino lato Api superano i limiti ammessi per le classi IV e V. La presenza della SS16 sul confine tra la classe V e la IV renderebbe vano ogni sforzo di riduzione delle immissioni acustiche industriali
------------------------------	---

Parere Ufficio Ambiente:	<p>si propone di non accogliere l'osservazione richiesta in quanto</p> <ul style="list-style-type: none"> • il quartiere non è costituito dalle sole aree lato mare e quindi prospicienti le principali sorgenti di rumore; • porre in classe V l'intero quartiere esporrebbe le aree oggi più protette ad un aggravamento della situazione acustica ambientale; • per quanto riguarda gli interventi da mettere in atto, ciò attiene al Piano di Risanamento Acustico della zona e non al Piano di Classificazione Acustica
---------------------------------	---

Parere di altri soggetti:	/
----------------------------------	---

Parere Giunta Comunale:	Osservazione respinta
--------------------------------	-----------------------

Parere Comm. Consiliare IV:	Osservazione respinta
------------------------------------	-----------------------

Determinazione assunta dal Consiglio Comunale:	R
Motivazioni:	<p>come proposto dall'Ufficio Ambiente</p> <p>A: accolta R: respinta PA: parzialmente accolta</p>

Esito della votazione:	
presenti:	18
voti contrari:	0
voti favorevoli:	17
astenuti:	1
	Maiofini



ALLEGATO DELIBERA C.C.
N. 25 DEL 31/03/05
IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Gracco Vittorio Mattioli)

Osservazione	presentata il 23.03.2004	n° 4 -
Proponente	API RAFFINERIA DI ANCONA SpA	
Residenza/sede	Via Flaminia 685	
Titolo:	Proprietario	
Individuazione catastale:	/	
Individuazione toponomastica:	/	
Localizzazione:	/ - /	
Elaborato di riferimento:	Tav. 4	

Sintesi osservazione: Considerazioni sulle fasce di transizione - da definire tra il confine Api e la Via Fiumesino

Parere Ufficio Ambiente: • si propone di non accogliere l'osservazione richiesta per i motivi già espressi nella controdeduzione alla osservazione n. 2,

Parere di altri soggetti: /

Parere Giunta Comunale: Osservazione respinta

Parere Comm. Consiliare IV: Osservazione respinta

Determinazione assunta dal Consiglio Comunale:	R
Motivazioni: <i>come proposto dall'Ufficio Ambiente</i>	A: accolta R: respinta PA: parzialmente accolta

Esito della votazione:	
presenti: 18	_____
voti contrari: 0	_____
voti favorevoli: 17	_____
astenuti: 1	_____ Maiolini



ALLEGATO DELIBERA C.C.
N. 25 DEL 31/03/05
IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Gracco Vittorio Mattioli)



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO EMERGENZE E AMBIENTE
Via Cavour, 3 - 60015 Falconara M.ma (AN) - Telefono 071 - 911213 - Fax 071 - 9174719

ALLEGATO DELIBERA C.C.

N. 25 DEL 31/03/05

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gracco Vittorio Mattioli)

Prot. n° 43184

Addi 28 LUG. 2004



Al
Sig. Sindaco
SEDE

Oggetto: Adeguamento del piano di classificazione acustica del Comune di Falconara Marittima in seguito alla pubblicazione su Gazzetta ufficiale n. 127 in data 01/06/04 del DPR n°142 del 30/03/04, in vigore dal 16/06/04

In data 28/01/04 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di Classificazione Acustica (d'ora in avanti abbreviato con PdCA), successivamente depositato presso la Segreteria Comunale per 60 giorni. Sono pervenute n°3 osservazioni e il parere ARPAM ai quali si è controdedotto con relazione prot.n°34371 del 17/06/04.

In merito a tali controdeduzioni la Giunta si è espressa con parere favorevole il 18/06/04, indicando la necessità di procedere per la proposta di delibera al Consiglio Comunale, come da normativa.

Si rammenta che il PdCA approvato è stato redatto in base ai criteri transitori indicati nelle Linee Guida (DGR 896/AM/TAM del 24/06/03) della L.R. 28/01.

Essendo nel frattempo entrato in vigore, a decorrere dal 16/06/04, il D.P.R. n°142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare", pubblicato su Gazzetta Ufficiale n°127 in data 01/06/04, si ritiene necessario adeguare opportunamente gli elaborati grafici del PdCA anche in seguito al sollecito da parte della Regione Marche, con nota prot.n°20798 del 19/06/04, di attenersi a quanto previsto dal sopra citato decreto nella classificazione acustica del territorio comunale.

Si fa presente che il nuovo decreto individua i limiti di rumorosità dovuti esclusivamente all'infrastruttura stradale, mentre nelle tavole della classificazione acustica presentata sono individuate le classi acustiche all'interno delle quali devono essere rispettati i limiti di tutte le altre sorgenti sonore ad eccezione di quelle dovute alle infrastrutture di trasporto.

Tenuto conto che le modifiche apportate sono conseguenza di un decreto legge recentemente entrato in vigore, si ritiene opportuno avanzare d'ufficio un'osservazione sulla necessità di effettuare gli opportuni adeguamenti, da presentare al Consiglio Comunale con unico atto per l'approvazione definitiva.

Si trasmette in allegato una relazione e gli elaborati grafici esplicativi delle modifiche da apportare. Si fa presente che il contenuto degli stessi potrebbe essere utilizzato come oggetto dell'osservazione d'ufficio da presentare per l'approvazione definitiva.

In attesa di parere in merito si porgono
Distinti saluti

Uff. Amb./po



IL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE
(Dott. Paolo Angeloni)



Relazione sulle modifiche da apportare gli elaborati grafici del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Falconara Marittima

Per la redazione del PdCA, affidata all'Università Politecnica delle Marche, si sono utilizzati i criteri transitori previsti dalle Linee Guida regionali (DGR n°896/AM/TAM del 24/06/03 pubblicati sul BUR n°62 del 11/07/03), per delimitare fasce di pertinenza delle principali infrastrutture stradali. Le stesse Linee Guida Regionali indicano che tali fasce sono da utilizzare fino all'uscita dell'apposito decreto attuativo della L.447/95 riguardante appunto le infrastrutture stradali.

Si fa presente che il nuovo decreto, il DPR n°142/04 individua i limiti di rumorosità dovuti esclusivamente all'infrastruttura stradale, e stabilisce l'estensione delle fasce di pertinenza e i limiti acustici da rispettare all'interno di esso in base alla tipologia delle strade secondo il C.d.S.

Per le strade di tipo A,B,C e D i limiti vengono stabiliti dal DPR stesso, mentre per le strade di tipo E e F, tali limiti sono definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995.

In seguito ad una riunione svoltasi in data 14/07/04 presso l'Università Politecnica delle Marche in Ancona alla presenza del Prof. Gianni Cesini, responsabile della convenzione col Comune di Falconara Marittima, si è convenuto che l'Università avrebbe modificato la tavola n°1C e verrà presenterà un'osservazione d'ufficio in cui si rileverà la necessità di questo adeguamento, proponendo una tabella con indicate la classificazione secondo il Codice della Strada e le nuove fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali della tavola sopra menzionata. Per tutte le altre categorie di strade ricadenti nella tipologia E ed F del CdS si propone di non inserire le relative fasce di pertinenza di 30 metri nella nuova tavola 1C, ma di specificare nell'osservazione, come sorta di norma tecnica, visto che il DPR prevede per tali categorie che i limiti acustici siano fissati dai Comuni, i seguenti limiti validi sia per le strade di nuova realizzazione, sia per quelle esistenti ed assimilabili:

Tab.1- Strade di nuova realizzazione, esistenti ed assimilabili di tipo E o F

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Classe acustica (tab.A del DPCM 14/11/97) della parte del territorio circostante l'infrastruttura stradale di tipo E o F	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Limiti definiti dal Comune di Falconara Marittima, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
E, F	30	II	50	40	60	50
		III			65	55
		IV			65	55

Sia per le strade di nuova realizzazione che esistenti di tipo E o F i limiti massimi non sono superiori a quelli propri delle altre tipologie di strade (tipo A,B,C e D secondo il CdS) stabiliti nel DPR 142/04.



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

ALLEGATO DELIBERA C.C.
N. 25 DEL 31/03/05
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gracco Vittorio Mattioli)

AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO EMERGENZE E AMBIENTE
Via Cavour, 3 - 60015 Falconara M.ma (AN) - Telefono 071 - 911213 - Fax 071 - 9114719

Per le strade esistenti di tipo E o F si sceglie di assegnare alle aree all'interno della fascia di pertinenza di 30 metri una classe acustica superiore rispetto a quella assegnata al territorio circostante l'infrastruttura stessa fino ad arrivare al massimo ai limiti propri di una classe IV.

Ad es: in una zona in classe II l'area all'interno della fascia di pertinenza per le infrastrutture stradali valgono i limiti assoluti di immissione propri di una classe III; in una zona in classe III l'area all'interno della fascia di pertinenza valgono i limiti assoluti di immissione propri di una classe IV; in una zona in classe IV l'area all'interno della fascia di pertinenza rimangono i limiti assoluti di immissione propri di una classe IV.

Si rammenta che il nuovo decreto individua i limiti di rumorosità dovuti esclusivamente all'infrastruttura stradale, mentre nelle tavole della classificazione acustica presentata sono individuate le classi acustiche all'interno delle quali devono essere rispettati i limiti di tutte le altre sorgenti sonore ad eccezione di quelle dovute alle infrastrutture di trasporto.

Si propone inoltre di accogliere l'osservazione avanzata dall'ARPAM riguardante l'opportunità di assegnare una classe IV alla variante alla SS16. Pertanto si propone di adeguare l'area della rampa dell'uscita "Falconara Centro" della variante alla SS16, assegnando alla stessa i limiti propri di una classe IV, come da elaborato grafico allegato.

Si propone inoltre di porre in classe III una porzione attualmente in classe II in vicinanza dello svincolo tra la SS16 e la SS76 in località Tesoro, come da elaborato grafico allegato.

L'Università Politecnica delle Marche apporrà le necessarie modifiche alle tavole grafiche già presentate, in particolare la Tav. 4 di inquadramento generale e le altre tavole di dettaglio in cui compaiono le due aree oggetto di adeguamento sopra menzionate.



**ADEGUAMENTO CLASSI ACUSTICHE
IN LOCALITA' TESORO**


**ALLEGATO DELIBERA C.G.
N. 25 DEL 31/03/05
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gracco Vittorio Mattioli)**



Situazione attuale



Situazione proposta



Legenda

CLASSE	Color/Pattern
I	Black
II	Dark Grey
III	Medium Grey
IV	Light Grey
V	White
VI	White with Dotted Pattern


ALLEGATO DELIBERA C.G.
 N. 25 DEL 31/03/05
 IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Gracco Vittorio Mattioli)

ADeguamenti U CLASSI ALUUSICHE
 IN LOCALITA' TESORO

Situazione attuale



Situazione proposta



- Legenda
- CLASSE
- I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI

Settore Ambiente	presentato il 29.07.2004	n° 1 -
------------------	--------------------------	--------

Elaborato di riferimento: Tav. 1C, 4, 5A, 5B

Sintesi osservazione D'Ufficio
 Necessità di adeguamento a seguito dell'entrata in vigore, a far data dal 16.06.04, del DPR n. 142 del 30 marzo 2004 pubblicato sulla G.U. del 01.06.04: "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare", che individua i limiti di rumorosità dovuti esclusivamente all'infrastruttura stradale e stabilisce l'estensione delle fasce di pertinenza e i limiti acustici da rispettare all'interno di esse, in base alla tipologia delle strade, secondo il C.D.S

Parere Ufficio Ambiente: Si tratta di un dovuto recepimento normativo all'interno del Piano della Classificazione Acustica

Parere di altri soggetti: /

Parere Giunta Comunale: Osservazione accolta

Parere Comm. Consiliare IV: Osservazione accolta

Determinazione assunta dal Consiglio Comunale:

A

Motivazioni: *come proposto dall'Ufficio Ambiente*

A: accolta
 R: respinta
 PA: parzialmente accolta

Esito della votazione:

presenti:	16
voti contrari:	0
voti favorevoli:	16
astenuti:	0



ALLEGATO DELIBERA C.C.

N. 25 DEL 31/03/05

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gracco Vittorio Mattioli)



Comune di Falconara Marittima


(Provincia di Ancona)

PROPOSTA N. 49509 DEL 11/02/2005

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI FALCONARA MARITTIMA

PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
DIRIGENTE SETT.SERV.SUPPORTO E POLIT. ISTITUZ.	TUTELA AMBIENTALE

VISTO l'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

IL RESPONSABILE TECNICO	Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. Data 11/02/2005 Il Responsabile 
--------------------------------	---

IL RESPONSABILE CONTABILE	Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. Data _____ Il Responsabile _____
----------------------------------	---





Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gracco Vittorio Mattioli



IL PRESIDENTE
SALUSTRI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all' Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal 06/04/2005 al 21/04/2005.

li, **28 APR. 2005**



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Almerino Brunori

ESECUTIVA IN DATA 31/03/2005

- 1) () Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)
- 2) (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)

li, **28 APR. 2005**



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Almerino Brunori





STRALCIO
PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
scala 1:5000

Legenda:
(Tab.A.D.P.C.M. 14/1/1997)

- Classse I
- Classse II
- Classse III
- Classse IV
- Classse V
- Classse VI